

Il giorno 15 del mese di gennaio 2020, presso la sede dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ad Ancona, in via Oberdan n. 2;

TRA

L'ASUR, rappresentata dal direttore generale, Dr.ssa Nadia Storti, domiciliato per la carica ad Ancona, in via Oberdan n. 2;

E

Il Dr. Alessandro Maccioni, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] ([REDACTED]) IN [REDACTED] - C.F. [REDACTED]

PREMESSO CHE

- con DGRM n. 1424 del 18/11/2019, la Giunta Regionale ha nominato la Dr.ssa Nadia Storti, quale Direttore Generale dell'ASUR Marche, con incarico triennale decorrente dal 01 dicembre 2019

- con DGRM n. 7 del 14/01/2020, alla cui istruttoria integralmente si rinvia, la Giunta Regionale ha nominato il Dott. Alessandro Maccioni quale Direttore dell'Area vasta n. 3 dell'ASUR;

- il medesimo ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1

(Conferimento dell'incarico)

Il Direttore Generale dell'ASUR conferisce al Dott. Alessandro Maccioni, che accetta, l'incarico di Direttore dell'Area vasta n. 3.

Tale incarico è conferito ai sensi della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale) ss.mm.ii.

Art. 2

(Durata)

L'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e cessa contestualmente alla cessazione del Direttore Generale ASUR, nominato dalla Regione Marche con DGRM n. 1424 del 18/11/2019.

Il Direttore di Area Vasta, cessa altresì dall'incarico nei casi di cui all'art. 7 (Decadenza e risoluzione) e di cui al comma 2 dell'art. 8 del Contratto del Direttore Generale.

In tali casi la cessazione dall'incarico di Direttore di Area Vasta è automatica e non prevede obbligo di preavviso.

Art. 3
(Funzioni obiettivi e verifica)

Il Direttore di Area Vasta è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla normativa regionale, nonché ogni funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione regionali e dell'ASUR, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Il direttore di Area Vasta si impegna ad attuare:

- i principi generali e gli obiettivi stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. in particolare dalla legge regionale n. 13/2003;
- gli obiettivi stabiliti dal Piano socio-sanitario regionale e dall'atto aziendale;
- gli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla Regione e dal Direttore Generale dell'ASUR ed in particolare gli obiettivi di cui agli artt. 2 e 4 del contratto di lavoro del Direttore Generale e riportati, negli allegati 1 e 2, al presente contratto, che vengono contestualmente sottoscritti per accettazione dal DAV;

Egli risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi aziendali annualmente assegnati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa ed è soggetto a verifiche periodiche (semestrali) da parte del Direttore Generale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore Generale dell'ASUR verifica i risultati conseguiti dai direttori di area vasta ai fini della conferma o meno degli stessi.

Art. 4
(Esclusività e riservatezza)

Il direttore si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ASUR.

Il direttore è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali è a conoscenza in ragione del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno all'ASUR e/o alla Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5
(Trattamento economico)

Al direttore di Area Vasta spetta, un trattamento economico omnicomprensivo annuo di euro 108.500,00, (centoottomilacinquecento/00) determinato ai sensi dell'art. 10 comma 3 bis Legge 13/2003 ss.mm.ii., in ragione dell'importo stabilito per il Direttore Generale, ridotto del trenta per cento. Tale compenso è suscettibile di adeguamento nel caso di modifiche alla richiamata normativa che dovessero intervenire tempo per tempo. L'operato dei Direttori di Area vasta è sottoposto a valutazione annuale. Ai direttori di area vasta si applicano, in materia di inconfiribilità e di incompatibilità, le disposizioni vigenti previste per l'incarico di direttore generale, direttore amministrativo e di direttore sanitario. Ai pubblici dipendenti si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Il trattamento economico può essere integrato con una ulteriore quota, fino al venti per cento del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dal Direttore Generale dell'ASUR.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora al luogo di svolgimento delle funzioni.

Al direttore, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6
(Assenza o impedimento)

In caso di assenza o impedimento del direttore di Area vasta non superiore a sei mesi, le relative funzioni sono svolte dal direttore generale dell'ASUR.

Art. 7
(Decadenza e risoluzione)

E' prevista la decadenza automatica dall'incarico nelle ipotesi di:

- mancato raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2, lett. c), della legge n. 405/2001 e 52, comma 4, lett. d), della legge n. 289/2002 . Per equilibrio economico - finanziario deve intendersi il rispetto dei vincoli economici contenuti nel documento di budget, sottoscritto annualmente da ciascuna Area Vasta con l'Asur;
- mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992;
- mancata trasmissione del piano di rientro all'Asur ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro;
- mancata rimozione, entro quindici giorni dalla contestazione da parte del responsabile della prevenzione della corruzione, delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, rispettivamente riscontrate e sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto.

Costituisce altresì causa di decadenza il mancato rispetto dei contenuti e dei termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e richiamati dall'articolo, 3 comma 8, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal ultimo caso, la decadenza non opera automaticamente, ma ASUR contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine massimo di quindici giorni per la produzione di giustificazioni da parte del direttore di area vasta. Nei successivi quindici giorni la Regione, su proposta dell'ASUR, provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:

- assenza od impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi di cui all'articolo 6 del presente contratto;
- nei casi di decadenza dall'incarico e con i tempi e le modalità ivi previste;
- nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 3 del presente contratto.
- nel caso di soppressione dell'Area vasta;

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del Direttore d'Area Vasta, della comunicazione scritta del Direttore generale dell'ASUR.

In tali ipotesi non spetta al Direttore di Area Vasta alcun indennizzo o indennità sostitutiva.

Nulla è dovuto a titolo di indennità al direttore, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni.

Art. 8
(Garanzie e tutele)

L'ASUR ove si verifichi l'apertura di un procedimento penale nei confronti del Direttore di Area Vasta per fatti o atti connessi all'espletamento del relativo incarico assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il Direttore di Area Vasta da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

Qualora il Direttore di Area Vasta intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento penale, l'azienda procede al rimborso delle spese legali.

Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al Direttore di Area Vasta, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

L'ASUR dovrà esigere dal Direttore di Area Vasta, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

Art. 9
(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli articoli dal 2222 e seguenti del titolo terzo del libro quinto del Codice civile.

Art. 10
(Foro competente)

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Art. 11
(Bollo e registrazione)

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto ad Ancona, il 15 gennaio 2020

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASUR
Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
Dott. Alessandro Maccioni

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile le parti approvano espressamente gli articoli 2, 3, 7, 8 e 9.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASUR
Dr.ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
Dott. Alessandro Maccioni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

OBIETTIVI

1. Raggiungimento dell'equilibrio di bilancio.
2. Rispetto del budget annuale di costi.
3. Rispetto del tetto di spesa annuale del personale.
4. Rispetto adempimenti Lea assegnati.
5. Rispetto obblighi di trasparenza sui dati di bilancio e sui costi del personale
6. Rispetto tempi trasmissione dati di interesse regionale.

Allegato 2 al contratto di lavoro

Obiettivi correlati all'integrazione del trattamento economico di una ulteriore quota fino al 20% del medesimo trattamento economico, da corrispondere in una unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dal Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 865 della Legge 145 del 31/12/2018, il 30% dell'indennità di risultato è correlata all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33).

L'obiettivo fa riferimento alle fatture per crediti certi liquidi ed esigibili che non siano oggetto di contestazione.

La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10% del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi tra uno e dieci giorni.

In caso di mancato rispetto da parte del Direttore di Area Vasta della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa per beni e servizi è esclusa l'erogazione del trattamento economico integrativo.

ANCONA 15 GENNAIO 2020

FIRMA PER ACCETTAZIONE

